

13.2.4 I beni di facile consumo

Non vanno inclusi nell'inventario, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del *Regolamento*, le materie di consumo, cioè quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente.

In adesione alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato con il parere n. 89 del 2001, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002, secondo cui il requisito della fragilità di per sé non appare concludente ai fini dell'individuazione del materiale di facile consumo, dal comma 1 dell'art. 22 del *Regolamento* è stata espunta l'espressione "oggetti fragili".

Non sono, quindi, da inventariare e né da iscrivere nel registro dei beni durevoli, i seguenti oggetti:

- impianti elettrici per illuminazione, qualunque sia il prezzo, eccettuati i lampadari, i diffusori, i lumi da tavolo;
- interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, bracci da muro per lampadine elettriche, qualunque sia il prezzo;
- buste di archivio, zerbino, cestini per carta straccia;
- cariche di scorta per estintori qualunque sia il prezzo;
- oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo;
- oggetti di vetro, terracotta e di porcellana, qualunque sia il prezzo, fatta eccezione per gli oggetti di pregio e di valore artistico e per gli specchi e servizi completi di vasellame e di cristalleria;
- timbri di gomma e cuscineti, qualunque sia il prezzo;
- tendine per finestre e balconi, qualunque sia il prezzo;
- impianti di campanelli elettrici, qualunque sia il prezzo, eccettuati i quadri indicatori e le suonerie;
- i libri indicati nella seconda categoria non soggetti ad inventariazione.

NON vanno altresì inventariati, in quanto da considerare di facile consumo, gli stampati, i registri, la carta bianca e da lettere, i prodotti cartotecnici, i nastri inchiostriati, i dischetti magnetici, il legname, le colle, i chiodi, le gomme di ricambio per automezzi, le camere d'aria, le stoffe, le soluzioni varie, gli acidi e i liquidi utilizzati nei laboratori e per il funzionamento delle macchine, i piombini, lo spago ed ogni altro prodotto in genere per il quale l'immissione in uso corrisponde al consumo.

L'art. 23 del D.P.R. n. 718 del 30 novembre 1979 di approvazione del "precedente" regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato stabiliva che: "*gli oggetti ed i materiali di consumo dovevano essere tenuti in evidenza in apposito registro di carico e scarico - mod. 24....*", dal quale dovevano risultare tutte le variazioni dipendenti dal consumo e dalla distribuzione degli oggetti elencati. L'attuale regolamento, al contrario, nulla dispone in ordine alla tenuta di uno specifico registro.

Tuttavia, pur se non previsto dal *Regolamento*, il sistema informatico GE.CO., nella Sezione Beni di facile consumo, dà la possibilità ai consegnatari che l'hanno implementato, di poter visualizzare e/o stampare sia il registro Mod. 24 – Registro di carico e scarico e sia registro il Mod. 24-bis – Riepilogo del materiale di facile consumo.

Per effetto dell'art. 22, comma 3, del *Regolamento* contenente disposizioni circa le modalità di gestione e controllo del materiale di facile consumo, gli uffici di riscontro (UCB e RTS) dovrebbero provvedere a disciplinare la materia d'intesa con le singole amministrazioni, con particolare riferimento alle determinazioni sulle impostazioni della contabilità e al corretto utilizzo di tali beni, proprio al fine di agevolare l'attività di riscontro.

Il DRGS suggerisce che, per gli uffici periferici dei consegnatari, tali disciplinari siano da emanare previo coordinamento di questi ultimi uffici e delle Ragionerie Territoriali con l'Amministrazione centrale e il competente Ufficio centrale del bilancio per l'adozione di procedure e di scritture uniformi, anche per quanto concerne lo schema di rendiconto previsto dal successivo comma 4

dello stesso art. 22. Dalla corretta applicazione della norma potrebbe derivare un contributo significativo al processo di razionalizzazione della spesa pubblica dando piena attuazione alla *ratio* propria della stessa norma. Si rileva, a tutt'oggi, tuttavia che nessuna amministrazione si è ancora attivata in tal senso. Ciò anche perché non sono state ancora emanate disposizioni attuative che definiscono in modo uniforme tempi di adozione e contenuti essenziali, ivi inclusi eventuali modelli di base e parametri standard cui poter fare riferimento nell'attività propria delle Ragionerie Territoriali.

Il rendiconto previsto dal 4° comma dell'art. 22 è un prospetto predisposto dal dirigente responsabile degli acquisti che dà dimostrazione della gestione del materiale di facile consumo riportando le consistenze iniziali, le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute nel corso dell'anno e le consistenze finali. Unitamente al rendiconto, va presentata alla competente Ragioneria Territoriale una relazione volta a far conoscere le modalità di acquisizione, le quantità, i prezzi spuntati, i consumi in ragione degli utilizzatori finali, le risorse assegnate e gli eventuali scostamenti.

Fuori uso del materiale di facile consumo

Sebbene l'art. 22 del *Regolamento* preveda che ciascuna amministrazione, d'intesa con l'ufficio riscontrante, disciplini con apposito provvedimento le modalità di gestione e di controllo del materiale di facile consumo, nessuna amministrazione risulta essersi attivata finora in tal senso.

A tale proposito, l'Ufficio XI dell'IGF ha delineato la seguente proposta di procedimento:

- a) provvedimento del titolare dell'ufficio interessato di approvazione della proposta di fuori uso formulata dal consegnatario per il materiale di facile consumo non più utilizzabile per le esigenze funzionali dell'ufficio e successivo smaltimento mediante consegna alla Società incaricata al discarico;
- b) verbale sottoscritto dal consegnatario e da due testimoni comprovante l'avvenuto deposito del materiale negli ecobox e il loro successivo ritiro da parte della Società incaricata, atteso che la stessa non rilascia ricevuta del ritiro.

Esaminati i termini della questione, l'IGF rappresenta che, seppure non è rinvenibile nel *Regolamento* un'esplicita disciplina inerente alla fattispecie rappresentata, principi desumibili dal medesimo regolamento consentono di pervenire ad una soluzione soddisfacente per la problematica di cui trattasi. Al riguardo, va ricordato che l'art. 22 del *Regolamento* prevede che il dirigente responsabile degli acquisti fissi uno standard quantitativo del materiale di facile consumo, idoneo ad assicurare il funzionamento dell'ufficio. Il titolare del Centro di responsabilità, dal canto suo, sulla base delle indicazioni fornite dal predetto dirigente, determina e assegna le risorse finanziarie destinate all'acquisto del predetto materiale di facile consumo.

Infine, sempre il citato art. 22 dispone che il dirigente responsabile degli acquisti presenta un rendiconto annuale, sia al titolare del Centro di responsabilità sia al competente ufficio riscontrante. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'IGF ritiene, in parziale condivisione della soluzione prospettata, che il consegnatario, accertato che il materiale in questione (toner, cartucce ecc.) non è compatibile con le "macchine" in dotazione all'ufficio, proponga al dirigente di disporre il relativo fuori uso. Una volta adottato tale provvedimento, prima di procedere allo smaltimento, si ritiene utile, nel rispetto del principio di economicità e senza incidere sulla funzionalità dell'ufficio, che siano esperite ricerche informali volte ad acclarare il potenziale interesse a detto materiale - ancora nuovo - da parte di altre istituzioni pubbliche (uffici, scuole ecc.) ovvero, in subordine, di enti ed organismi senza scopo di lucro (Croce Rossa Italiana, organismi di volontariato, ecc.).

Soltanto allorché dette indagini dovessero restare senza esito, si è dell'avviso che il materiale in questione possa essere smaltito tramite la società incaricata, beninteso senza oneri aggiuntivi per l'ufficio.

In proposito, si rappresenta che della circostanza dovrà essere data idonea evidenza nel rendiconto previsto dall'art. 22 del *Regolamento*, mentre non si reputa necessaria la stesura del proposto verbale di discarico alla presenza di due testimoni. È di tutta evidenza che detta circostanza, specie qualora il valore del materiale di facile consumo da eliminare sia significativo, è idonea a costituire

un elemento di valutazione circa le capacità organizzative e di programmazione del dirigente responsabile degli acquisti.

Da ultimo, è d'obbligo evidenziare che nel caso limite di distruzione di beni aventi notevole valore potrebbe configurarsi, ricorrendone i presupposti una ipotesi di eventuale responsabilità amministrativa.

Normativa di riferimento

- ✓ Art. 22 del *Regolamento*;
- ✓ Circ. RGS del 16 gennaio 2003, n. 2;
- ✓ Circ. RGS del 13 giugno 2003, n. 32;
- ✓ Circ. RGS del 30 ottobre 2003, n. 44;
- ✓ Circ. RGS del 7 dicembre 2005, n. 39.